



POR FESR Emilia Romagna 2014-2020

Decisione C(2015) 928, Codice CCI n. 2014IT16RFOP008

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

**Approvato dal
Comitato di Sorveglianza del 31 marzo 2015**

Il Comitato di Sorveglianza (in seguito denominato anche "Comitato") del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014/2020:

visto il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e, in particolare, le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

visto il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione C(2015) 928 del 12/02/2015;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 6 marzo 2015 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020;

d'intesa con l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020;

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

(Composizione)

Il Comitato è presieduto dall'Assessore alle Attività produttive, Piano energetico, Economia verde e Ricostruzione post-sisma o, in caso di assenza o impedimento, dall'Assessore al Turismo e Commercio. Il Comitato può essere altresì presieduto dall'Autorità di gestione, in caso di impossibilità del Presidente e del Vicepresidente

Sono membri del comitato, in conformità con quanto previsto nell'atto istitutivo dello stesso:

Membri effettivi
Assessore alle Attività produttive, Piano energetico, Economia verde e Ricostruzione post-sisma della Regione Emilia-Romagna - Presidente
Assessore al Commercio e al Turismo della Regione Emilia-Romagna - Vicepresidente
L'Autorità di Gestione del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna
Autorità ambientale della Regione Emilia-Romagna
Agenzia per la Coesione Territoriale
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE)
Membri consultivi
Commissione Europea – DG. Politica regionale
Autorità di Gestione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo della Regione Emilia Romagna
Autorità di Gestione del Programma Operativo Finanziato dal Fondo Europeo per la Pesca - FEP
Autorità di Gestione del Programma Operativo di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna - FEASR
Autorità di Audit del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo regionale della Regione Emilia-Romagna
Autorità di Certificazione del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo regionale della Regione Emilia-Romagna
DG Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e relazioni internazionali della Regione Emilia Romagna (Programmi di cooperazione territoriale europea)
Autorità di Gestione del Programma di cooperazione territoriale europea Adrion
Direzione Generale Reti infrastrutturali, logistica, sistemi di mobilità
Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro
Direzione Generale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica
Direzione Generale Ambiente e difesa del suolo e della costa
Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo
Ibacn- Istituto per beni artistici culturali e naturali
Le Consigliere Regionali di parità per l'Emilia-Romagna
Area di integrazione dal punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali

Città metropolitana di Bologna
Amministrazione Provinciale/Area vasta di Ferrara
Amministrazione Provinciale/Area vasta di Modena
Amministrazione Provinciale/Area vasta di Reggio Emilia
Amministrazione Provinciale/Area vasta di Parma
Amministrazione Provinciale/Area vasta di Piacenza
Amministrazione Provinciale/Area vasta di Rimini
Amministrazione Provinciale/Area vasta di Forlì-Cesena
Amministrazione Provinciale/Area vasta di Ravenna
Autorità Urbane
ANCI Emilia-Romagna
UNCEM Emilia-Romagna
UPI
Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
UNCI Unione Nazionale Cooperative Italiane – Federazione Regionale Emilia Romagna
Università degli Studi di Bologna
Università degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Università degli Studi di Parma
CGIL regionale Emilia-Romagna
CISL regionale Emilia-Romagna
UIL regionale Emilia-Romagna
AGCI Ass. Gen. Cooperative Italiane Emilia Romagna
CONFINDUSTRIA Emilia Romagna
CONFCOMMERCIO Emilia Romagna
LEGA DELLE COOPERATIVE Emilia Romagna
CONFARTIGIANATO Emilia- Romagna
CONFCOOPERATIVE Emilia-Romagna
CNA Emilia-Romagna
CONFESERCENTI Emilia-Romagna
FEDERDISTRIBUZIONE
CASARTIGIANI Emilia-Romagna
CLAAI Emilia-Romagna
Confprofessioni Emilia Romagna
CONFAPINDUSTRIA Emilia-Romagna
CONFIMI IMPRESE Emilia-Romagna
Commissione regionale ABI Emilia Romagna
ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio)
FORUM TERZO SETTORE-Emilia-Romagna, quale componente Conferenza regionale

del terzo settore” istituita ai sensi della l.r.3/99
Centro regionale contro le discriminazioni
Federazione delle Associazioni delle persone con disabilità FISH e FAND

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

La composizione del Comitato può essere modificata anche su proposta del Comitato medesimo.

I componenti del Comitato si distinguono in Membri Effettivi, aventi diritto di voto, e Membri Consultivi.

La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito e nessun rimborso è riconosciuto ai componenti.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso, l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi e consultivi del Comitato dalla Segreteria Tecnica del Comitato medesimo di cui al successivo art.9.

La composizione del Comitato garantisce, anche ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, la non discriminazione ed assicura, ove possibile, una presenza equilibrata di uomini e donne.

L'elenco dei membri del Comitato è reso pubblico attraverso la modalità indicata all'art.12 relativa alla pubblicità dei lavori del Comitato.

Nel rispetto degli artt. 12 e 13 del Regolamento delegato (UE) 240/2014 che regolano il conflitto di interessi, i membri del Comitato, diversi dalle autorità responsabili dell'attuazione del Programma o coinvolti nelle attività dello stesso non possono assumere incarichi con riferimento alla preparazione degli inviti a presentare proposte e alla loro valutazione e monitoraggio. A tal fine i membri interessati provvedono, pena la decadenza dalla carica di membro del Comitato, a sottoscrivere la relativa dichiarazione di impegno.

Art. 2

(Compiti)

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tal fine svolge i compiti indicati negli articoli 49 e 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e recepiti dal presente regolamento interno.

Il Comitato assolve, in particolare, ai seguenti compiti:

Esamina

- a) ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
- b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
- c) l'attuazione della strategia di comunicazione;
- d) l'esecuzione dei grandi progetti;
- e) l'attuazione dei piani d'azione comuni;
- f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
- g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- h) se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
- i) gli strumenti finanziari;
- j) la valutazione effettuata dall'Autorità di Gestione concernente il modo in cui il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità.

Esamina e approva:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni e, se del caso, i risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
- b) le relazioni di attuazione annuali e finali;
- c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1, Regolamento n. 1303/2013;

- d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
- e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

Il Comitato può formulare, infine, osservazioni all'autorità di gestione anche in merito alle azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui sorveglia l'attuazione.

Art. 3

(Convocazione e Riunioni)

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

Le riunioni si tengono presso la sede della Regione Emilia-Romagna o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se con la presenza di almeno la metà dei membri effettivi.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative e/o tecniche composte da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, delle Amministrazioni centrali e della Commissione europea.

Art. 4

(Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I membri del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno quindici giorni lavorativi prima della riunione attraverso posta elettronica certificata.

L'ordine del giorno definitivo, i documenti dei quali è richiesto l'esame, l'approvazione o l'esame da parte del Comitato, ovvero ogni altro documento di lavoro, sono trasmessi per posta elettronica certificata almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione.

Art. 5

(Deliberazioni)

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso.

Il Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Nei casi di cui al precedente art. 4 comma 2 il voto è rinviato se uno dei membri effettivi ne fa richiesta.

Art. 6

(Verbali)

I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro venti giorni lavorativi dalla riunione per posta elettronica certificata. Il verbale si intende approvato se non pervengono osservazioni ostative entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del documento. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto, attraverso le medesime modalità, alla Segreteria Tecnica del Comitato di cui al successivo articolo 9. In tal caso, l'approvazione del verbale avverrà su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 7.

Art. 7

(Consultazioni per iscritto)

Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui al precedente art. 5, commi 3.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica certificata.

In caso di urgenza motivata, il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato, i quali sono chiamati ad esprimere il loro parere entro 5 giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica certificata.

La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale assenso.

Art. 8

(Trasmissione della documentazione)

I documenti preparatori presentati al Comitato sono accessibili per i Membri attraverso la pubblicazione nell'Area Riservata dell'apposito sito della Regione Emilia-Romagna, a cura del Responsabile della Comunicazione POR FESR, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

La trasmissione di atti e documenti tra i membri del Comitato e la Segreteria Tecnica del Comitato di cui al successivo articolo 9 è effettuata a mezzo posta elettronica certificata.

I membri del Comitato comunicano alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero telefonico e di fax di riferimento, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

Art. 9

(Segreteria Tecnica)

In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di Sorveglianza, e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso, nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato, è istituita una Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, presso la Posizione dirigenziale "Programmazione e gestione dei fondi e programmi comunitari".

Art. 10

(Gruppi di lavoro)

Il Comitato di Sorveglianza può istituire gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di Gestione del POR e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.

Art. 11

(Trasparenza e comunicazione)

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, i documenti e i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito della Regione Emilia-Romagna a cura del Responsabile della Comunicazione del POR FESR, di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente di concerto con l'Autorità di Gestione e con il supporto operativo del Responsabile della Comunicazione del POR FESR

Il responsabile della comunicazione del POR sottopone al Comitato di Sorveglianza periodicamente una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata eventualmente di idonei prodotti dimostrativi.

Art. 12

(Norme attuative)

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, le disposizioni dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, le disposizioni del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione C(2015) 928 del 12 febbraio 2015, e le altre disposizioni regolamentari comunitarie, comunque pertinenti.